ERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

" ASSOCIAZIONE PROGETTO CITTA' ETS"

Il giorno 28 del mese di Marzo anno 2025 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quando disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017

Alle ore 16,00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Migliorini Simon Domenico dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario la sig Pasquinuzzi Patrizia Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n. 4 soci su un totale di 31 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ETS. Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione all'Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il/la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

la Segretaria

Il Presidente

Socio Trinciarelli Anita

Socio Gronchi Patrizia

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA
15 MAG. 2025
REG. N. 353 SERIE 3 AG. 1
IL FUNZIONARIO
(*) Firma su Delega del Direttore Prov.le

STATUTO
Associazione ETS

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*: Associazione Culturale "Progetto Città" ETS " con sigle - Festival Internazionale Teatro Romano Volterra Il Verso, L'Afflato, Il Canto – Compagnia L'Avventuracolorata - *Museo della Poesia - Laboratorio Arti Sceniche "Giorgio Albertazzi" Città di Volterra* da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* in Via Sarti 37 nel Comune di Volterra (PI) e con *durata illimitata*

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e potrà avvalersi di contributi pubblici e privati ed espletare tutte le attività collaterali quali annunci pubblicitari, iniziative culturali e di spettacolo e quant'altro sia ritenuto necessario per la migliore realizzazione delle manifestazioni:

- insegnamento, studio, ricerca, iniziative promozionali, formazione, produzione, rappresentazione e vendita di spettacoli-film...manifestazioni culturali, teatrali e trattenimenti musicali, sia da parte dei Soci che di Compagnie e Complessi esterni.

- attività artistiche-culturali anche in collaborazione con analoghe associazioni che perseguono gli stessi scopi, nonché servizi contribuendo all'accrescimento culturale dei propri soci e della collettività;

- attività editoriale: pubblicazione di riviste, libri, pubblicazione di atti di convegni, seminari e degli studi di ricerche, nonché la produzione di foto, video, musiche, filmati, dischi, cd e produzioni digitali multipiattaforma;

- l'associazione si propone di organizzare e programmare per i propri associati e non, manifestazioni e/o rappresentazioni di qualsiasi genere purché atte a promuovere e diffondere la cultura in qualsiasi luogo fisico o virtuale ove possa essere possibile operare.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato.
Possono aderire all'associazione tutti i cittadini italiani e/o stranieri, di qualsiasi sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche (purchè, essendo associazione apolitica, non vengano in contrasto con l'Articolo 2 del presente Statuto), condizioni personali e socialli p*ersone fisiche* ed *enti* sia pubblici che privati che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Gli aspiranti minorenni potranno entrare a far parte dell'Associazione previa domanda presentata da tutore legale (chi ha la patria potesta) e previa presenza dello stesso nelle assemblee generali.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa (stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo) alla presentazione della domanda di ammissione che sarà restituita solo nel caso di rigetto della stessa.

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell' Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), nel libro degli associati.
L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) deve, entro 7 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), chi l'ha proposta può entro 10 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e nei seguenti altri casi:

- mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi e dei contributi deliberati;

- può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.*
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione (Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- Revisore Legale dei Conti

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha diritto a un voto, i minorenni potranno esercitare il loro diritto mediato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta,* anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).
L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e plocamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomentidell'ordine del giorno.

La *convocazione* avviene mediante comunicazione scritta, è da considerarsi legale anche l'invio della convocazione tramite mail, WhatsApp, Telegram ed altre forme di messaggerie elettroniche, pubblicazione su quotidiani e settimanali locali,
contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal
libro degli associati.
L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* sia dal Presidente che dalla maggioranza del Consiglio stesso, oppure quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio;*
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;

- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le proposte dei Soci devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno.
L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza dal Vicepresidente , in caso di mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente che constata la regolarità delle deleghe o il diritto di intervenire all'Assemblea. Il Segretario provvede a redigere il verbale.

ART. 8
Organo di Amministrazione
o Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea previsti dallo Statuto;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
-procedere ogni volta se ne ravveda la necessità alla revisione dell'elenco dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
-stabilire l'entità dei contributi associativi;
-stabilire la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria;
-deliberare sui programmi tecnici e organizzativi dell'Associazione. .

La nomina del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, spetta all'Assemblea e dura in carica per 4 esercizi sociali. In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti. I Consiglieri così eletti restano in carica per la durata residua dell' Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).
L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) è *formato* da un numero di 5 ad un massimo di 9 componenti, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 (quattro) anni.
La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo verranno annunciate e svolte con le solite modalità previste per la convocazione dell'Assemblea, apposita pubblicazione all'interno delle sedi dell'Associazione, o inviato per iscritto ai membri almeno 3 giorni prima della data dell'adunanza.
L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario un Tesoriere ed un massimo di 5 Consiglieri.
Le funzioni sono completamente gratuite: potranno essere rimborsate le spese inerenti all'espletamento dell'incarico.
L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal VicePresidente ed in caso mancanza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Il Segretario provvederà a redigere il relativo verbale che verrà sottoscritto da tutti i consiglieri presenti.

L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le *deliberazioni* dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è nominato dal consiglio direttivo tra gli eletti dall'assemblea dello stesso consiglio direttivo.
Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) , svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, l'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo (ove esistente)*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi (ove esistenti)*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità a richiesta scritta da presentare agli organi competenti.

ART. 17
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, scritturare artisti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* del consiglio e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni: Ente Pubblico.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

PRESIDENTE

SEGRETARIA
Pasquinozzi Patrizia

Socio TRINCIARELLI ANITA

Socio GRONCHI PATRIZIA

Atto registrato a Pontedera
il 15/05/2025 al n. 358 serie 3/1
FUNZIONARIO
Gabriella Stanislai (*)